



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D’Alia Consigliere

Guido Tarantelli Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **17 gennaio 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

- 1) n. **23668** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 38732 e 40673 dell’agente della riscossione del Comune di Crotone per gli esercizi finanziari 2018 (conto n. 38732) e 2021 (conto n. 40673), promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA (conto 38732) e Agenzia delle Entrate Riscossione per le province siciliane (conto 40673);
- 2) n. **23669** del registro di segreteria sul conto giudiziale 38078 dell’agente della riscossione del Comune di Isola Capo Rizzuto per l’esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;
- 3) n. **23670** del registro di segreteria sul conto giudiziale 39837 dell’agente della riscossione del Comune di Limbadi per l’esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;
- 4) n. **23671** del registro di segreteria sul conto giudiziale 39536, dell’agente

	della riscossione del Comune di Serra S. Bruno per l'esercizio finanziario	
	2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	
	SpA;	
	5) n. 23673 del registro di segreteria sui conti giudiziali 39485 e 40539	
	dell'agente della riscossione dell'Amministrazione Provinciale di Vibo	
	Valentia per gli esercizi finanziari 2020 (conto n. 39485) e 2021 (conto n.	
	40539), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	
	SpA;	
	6) n. 23674 del registro di segreteria sui conti giudiziali 39571 e 40763	
	dell'agente della riscossione del Comune di Mileto per gli esercizi finan-	
	ziari 2020 (conto n. 39571) e 2021 (conto n. 40763), promosso nei con-	
	fronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	7) n. 23675 del registro di segreteria sul conto giudiziale 40758 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Mileto per l'esercizio finanziario 2021,	
	promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA (ex	
	Riscossione Sicilia SpA);	
	8) n. 23676 del registro di segreteria sul conto giudiziale 39363 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Sant'Onofrio per l'esercizio finanziario	
	2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	
	SpA;	
	9) n. 23677 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 39456	
	dell'agente della riscossione del Comune di Mesoraca per l'esercizio fi-	
	nanziario 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ri-	
	scossione SpA;	
	10) n. 23678 del registro di segreteria sul conto giudiziale 39662 dell'agente	

	della riscossione del Comune di Dasà per l'esercizio finanziario 2020 pro-	
	mosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	11) n. 23679 del registro di segreteria sul conto giudiziale 39931 dell'agente	
	della riscossione del Comune di San Calogero per l'esercizio finanziario	
	2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	
	SpA;	
	12) n. 23680 del registro di segreteria sul conto giudiziale 40258 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Francica per l'esercizio finanziario 2021,	
	promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	13) n. 23681 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 38963 e 39900	
	dell'agente della riscossione del Comune di Antonimina per gli esercizi	
	finanziari 2020 (conto n. 38963) e 2021 (conto n. 39900), promosso nei	
	confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	14) n. 23682 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 39052 e 39356	
	dell'agente della riscossione della Regione Calabria per gli esercizi finan-	
	ziari 2019 (conto n. 39052) e 2020 (conto n. 39356), promosso nei con-	
	fronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	15) n. 23683 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 39431 e 40899	
	dell'agente della riscossione del Comune di San Luca per gli esercizi fi-	
	nanziari 2020 (conto n. 39431) e 2021 (conto n. 40899), promosso nei	
	confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	16) n. 23684 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 39561 e 40541	
	dell'agente della riscossione del Comune di Roccaforte del Greco per gli	
	esercizi finanziari 2020 (conto n. 39561) e 2021 (conto n. 40541) pro-	
	mosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	3	

	17) n. 23685 del registro di segreteria sui conti giudiziali 40750 e 40848	
	dell'agente della riscossione del Comune di Marina di Gioiosa Ionica per	
	gli esercizi finanziari 2020 (conto n. 40750) e 2021 (conto n. 40848), pro-	
	mosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	18) n. 23686 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 39331	
	dell'agente della riscossione del Comune di Africo per l'esercizio finan-	
	ziario 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscos-	
	sione SpA;	
	19) n. 23687 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40373	
	dell'agente della riscossione del Comune di Siderno per l'esercizio finan-	
	ziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscos-	
	sione SpA;	
	20) n. 23688 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40595	
	dell'agente della riscossione del Comune di Roghudi per l'esercizio fi-	
	nanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ri-	
	scossione SpA;	
	21) n. 23689 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40999	
	dell'agente della riscossione del Comune di Caraffa del Bianco per l'eser-	
	cizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate	
	Riscossione SpA;	
	Letti gli atti di causa;	
	Nella pubblica udienza del 17.1.2014, nessuna delle parti comparsa,	
	udito il Pubblico Ministero che concludeva per l'improcedibilità dei giudizi;	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con 21 relazioni in data 24 e 25 luglio 2023 (n. 153/2023, 159/2023,	
	4	

162/2023, 164/2023, 217/2023, 221/2023, 222/2023, dalla n. 268/2023 alla n. 272/2023 compresi, dalla n. 245/2023 alla n. 249 compresi e dalla n. 273 alla n. 276 compresi), iscritte nel registro di segreteria ai numeri epigrafati **(dal n. 23668 al n. 23689 compresi, eccezion fatta per il giudizio n. 23672)** i Magistrati istruttori richiedevano la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA (ed in due casi anche di Riscossione Sicilia S.p.a., nelle cui funzioni è subentrata dal 1.10.2021 Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021), in qualità di agente della riscossione di vari comuni calabresi e per vari esercizi, secondo lo schema seguente:

N. Giudizio	N. Conto	Ente	Esercizio di riferimento
23668	38732	Comune Crotone	2018 - 2021
	40673		
23669	38078	Comune Isola Capo Rizzuto	2019
23670	39837	Comune Limbadi	2020
23671	39536	Comune Serra S. Bruno	2020
23672	39193	Comune Vibo Valentia	2020 - 2021
	40413		
23673	39485	Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia	2020
	40539		2021
23674	39571	Comune Mileto	2020 - 2021

		40763		
	23675	40758	Comune Mileto	2021
	23676	39363	Comune S. Onofrio	2020
	23677	39456	Comune Mesoraca	2020
	23678	39662	Comune Dasà	2020
	23679	39931	Comune S. Calo-	2020
			gero	
	23680	40258	Comune Francica	2021
	23681	38963	Comune Antoni-	2020 - 2021
		39900	mina	
	23682	39052	Regione Calabria	2019 - 2020
		39356		
	23683	39431	Comune S. Luca	2020
		40899		2021
	23684	39561	Comune Roccaforte	2020
		40541	del Greco	2021
	23685	40750	Comune Gioiosa Io-	2020
		40848	nica Marina	2021
	23686	39331	Comune Africo	2020
	23687	40373	Comune Siderno	2021
	23688	40595	Comune Roghudi	2021
	23689	40999	Comune Caraffa	2021
			del Bianco	

La richiesta di discussione dei predetti giudizi di conto si fondava sull'asserita improcedibilità degli stessi, alla luce della giurisprudenza di appello (*cfr.*

	Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n.	
	73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del	
	17 marzo 2017), secondo cui, qualora non sia scaduto il termine per la presen-	
	tazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione,	
	<i>“trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscos-</i>	
	<i>sione.....e il Comune” (...)</i> <i>“una pronuncia del giudice contabile potrà es-</i>	
	<i>sere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi,</i>	
	<i>in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed</i>	
	<i>ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”,</i> in quanto solo	
	da quel momento potrà aversi un quadro compiuto della <i>“situazione a credito,</i>	
	<i>debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”</i> (sent. n.	
	73/2017 cit).	
	I relatori evidenziavano che tale giurisprudenza si era formata con riferimento	
	alla proroga dei termini per la riscossione, disposta dall'art. 10, comma 2 - <i>ter</i>	
	del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del	
	2015 e dall'art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni	
	che consentono all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive an-	
	che oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi	
	inevitabilmente impediscono che <i>“le relative partite possano considerarsi in-</i>	
	<i>debitamente non rimosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente di-</i>	
	<i>chiarate inesigibili e perciò discaricabili”</i> (sent. n. 73/2017 cit.). Ad avviso	
	del magistrato istruttore, analoghi principi dovevano trovare applicazione alla	
	proroga derivante:	
	dall'art. 1, comma 10 <i>quiquies</i>, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, con-	
	vertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo	
	7	

	dell'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente:	
	<i>“ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della</i>	
	<i>riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti cre-</i>	
	<i>ditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equi-</i>	
	<i>talia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i</i>	
	<i>ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per</i>	
	<i>quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna</i>	
	<i>partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo</i>	
	<i>al 2021”;</i>	
	dall'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018, come convertito <i>ex lege</i>	
	n. 136 del 2018, che ha nuovamente sostituito il primo periodo del comma 684	
	dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il seguente: <i>“Le comunicazioni</i>	
	<i>di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°</i>	
	<i>gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno</i>	
	<i>cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero</i>	
	<i>dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati</i>	
	<i>negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino</i>	
	<i>al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più</i>	
	<i>recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026»;</i>	
	dall'art. 1 c. 253 della L. 197/2022, che ha apportato all'art. 1 della L.	
	190/2014 le seguenti modificazioni:	
	a) Al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: <i>“ le comunica-</i>	
	<i>zioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione</i>	
	<i>dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che</i>	
	<i>hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia</i>	
	8	

	<i>ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli</i>	
	<i>consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli</i>	
	<i>consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati</i>	
	<i>dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016</i>	
	<i>al 2020, entro il 31 dicembre 2031e, per quelli consegnati negli anni 2021 e</i>	
	<i>2022, entro il 31 dicembre 2032”.</i>	
	Nel caso in esame, alla chiusura dell’ esercizio figuravano diverse somme	
	ancora non riscosse e, comunque, i ruoli coprivano verosimilmente l’amplis-	
	simo arco temporale indicato dalla norma (pur non essendo indicate in maniera	
	dettagliata le singole annualità), sicché, salve diverse indicazioni da parte	
	dell’Agente della riscossione in merito alle annualità dei ruoli, non potevano	
	ritenersi sussistere i presupposti per procedere all’esame del conto indicato nel	
	merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle di-	
	chiarazioni di discarico, permaneva tuttora la possibilità di riavvio o prosecu-	
	zione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.	
	2. Con 21 separati decreti presidenziali del 26.07.2023 – ritualmente no-	
	tificati all’Agente contabile (unitamente alla relazione) ed ai comuni in varie	
	date – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l’udienza del	
	17.01.2024 , nella quale – non comparso l’agente contabile e i rappresentanti	
	delle amministrazioni, riuniti i giudizi, ed udito il Pubblico Ministero che con-	
	cludeva come in epigrafe – la causa passava in decisione.	
	3. In via preliminare ed in via assorbente anche rispetto a diversi profili (per	
	taluni conti manca la sottoscrizione, meramente stampigliata, e talora la pari-	
	ficazione), aderendo all’impostazione del Magistrato istruttore, i giudizi riu-	
	niti relativi ai conti oggetto del presente giudizio vanno dichiarati	
	9	

		improcedibili.	
		3.1. Anzitutto, come evidenziato dal giudice di appello (Sez. I app. n. 79/2017	
		premessso che nei conti giudiziali “ di diritto” degli agenti della riscossione	
		vengono riportati come crediti da riscuotere i residui attivi degli anni prece-	
		denti (per stabilire se le quote non rimosse siano scaricabili o meno), <<la	
		<i>generale disciplina sulla resa del conto giudiziale da parte degli agenti con-</i>	
		<i>tabili, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n.</i>	
		<i>827/1924) va coordinata, nelle ipotesi di agenti della riscossione, con la legi-</i>	
		<i>slazione (d.lg s n. 112 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni) che</i>	
		<i>stabilisce i termini ed i presupposti per il diritto al scarico in caso di inesi-</i>	
		<i>gibilità delle partite iscritte al ruolo, in quanto i presupposti e i termini pre-</i>	
		<i>visti dalla stessa non possono non essere considerati in sede di giudizio sui</i>	
		<i>conti degli agenti della riscossione in relazione ai carichi dei residui. In defi-</i>	
		<i>nitiva, trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della rimos-</i>	
		<i>sione appellante e il suindicato Comune, una pronuncia del giudice contabile</i>	
		<i>sul conto potrà essere resa quando scadranno i termini per la riscossione dei</i>	
		<i>residui attivi in discorso, in quanto il conto va valutato unitariamente ri-</i>	
		<i>guardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel pe-</i>	
		<i>riodo di gestione. Solo in tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte</i>	
		<i>potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione e la Corte potrà pronun-</i>	
		<i>ciarsi in merito, quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio</i>	
		<i>della gestione affidata al contabile. >></i>	
		3.2. Nella fattispecie, i conti giudiziali qui in esame risultano:	
		a) tutti <i>depositati</i> per la quasi totalità dal 2021 in poi (il meno recente, n.	
		38078, è stato depositato il 9.9.2020, il più recente, n. 40999, il 11.11.2022);	
		10	

	b) per lo più aventi ad <i>oggetto le gestioni degli esercizi 2020 o 2021</i> tranne	
	i conti oggetto del giudizio n. 23668 del registro di segreteria (sul conto giu-	
	diziale n. 38732, dell’agente della riscossione del Comune di Crotone, relativo	
	all’esercizio finanziario 2018) e del giudizio n. 23669 del registro di segreteria	
	(sul conto giudiziale n. 38078, dell’agente della riscossione del Comune di	
	Isola Capo Rizzuto, relativo all’esercizio finanziario 2019);	
	c) riportanti sia “residui iniziali” di entrate (crediti affidate per la riscossione	
	negli esercizi precedenti), sia (talora) entrate “di competenza” (crediti affidati	
	per la riscossione nell’esercizio in oggetto);	
	d) riportanti sia “residui finali” di entrate (crediti di competenza dell’eserci-	
	zio o degli esercizi precedenti, ancora di riscuotere).	
	3.3. Orbene, come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 181/2023) -	
	<<l’art. 68, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (...) ha previsto,	
	in coerenza con le proroghe di termini in materia di riscossione durante	
	l’emergenza Covid, che “ <i>in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19,</i>	
	<i>comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di</i>	
	<i>inesigibilità' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno</i>	
	<i>2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, ri-</i>	
	<i>spettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il</i>	
	<i>31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026”.</i> >>	
	Tale norma, sebbene abrogata dall’art. 1, comma 254, L. 29 dicembre 2022,	
	n. 197 <i>a decorrere dal 1° gennaio 2023</i> , vigeva ancora alla data di presenta-	
	zione dei conti qui in esame (il meno recente, n. 39244, è stato depositato il	
	4.8.2021, il più recente, n. 40885, il 19.9.2022); pertanto, a tale data era ancora	
	possibile presentare le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di	
	11	

	entrate “di competenza”, affidate per la riscossione nel 2018, 2019, 2020 e	
	2021, che avrebbero potuto esser presentate fino alla fine del 2023 (quelli del	
	2018, i successivi ancora dopo); e quindi anche i conti <i>sub iudice</i> (che le pre-	
	suppongono) non avrebbero potuto essere presentati all’amministrazione cre-	
	ditrice prima di tale data, mentre sono stati depositati in data antecedente. Per-	
	tanto, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, i giudizi su tali conti sono	
	improcedibili, essendo stati presentati quanto ancora i residui attivi non erano	
	consolidati, potendosi ancora procedere all’esecuzione e presentare comuni-	
	cazione di inesigibilità.	
	3.4. Quanto poi ai “ <i>residui di entrate</i> ” (le quote affidate per la riscossione	
	negli esercizi precedenti), riportate nei conti epigrafati, va evidenziato che la	
	gestione della riscossione è stata oggetto di una serie di disposizioni di pro-	
	roga del termine ordinario per le comunicazioni di inesigibilità, entrate in vi-	
	gore prima della data di presentazione dei conti qui in esame, in specie l’art.	
	10, comma 2 - ter del decreto legge n. 35 del 2013 (come modificato dall’art.	
	53 d.l. 69/2013, dall’art.1, comma 610, l. n. 147/2013, dell’art.1, comma 642,	
	della legge n. 190/2014, dall’art. 7, comma 7, d.l. n.78/2015, dall’art. 10,	
	comma 1, del decreto legge n. 210/2015) e dall’art.1, commi 684-687, della	
	legge n. 190/2014.	
	Secondo la giurisprudenza citata dal magistrato istruttore (sent. n. 73/2017	
	cit.) tali disposizioni di proroga consentivano all’agente contabile di prose-	
	guire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell’anno	
	cui si riferisce il conto, e quindi inevitabilmente impediscono che “ <i>le relative</i>	
	<i>partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non disca-</i>	
	<i>ricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili</i> ”,	
	12	

	onde i giudizi sui conti presentati prima della scadenza di tale termine sono	
	improcedibili.	
	Come correttamente ritenuto dal magistrato istruttore, analoghi principi tro-	
	vano applicazione alle proroghe derivanti da leggi ulteriori, che hanno ulte-	
	riormente esteso i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità	
	previsti dall'art.1 comma 684 predetto, in specie:	
	a) l'art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, con-	
	vertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo del	
	predetto art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il se-	
	guente: <<le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli	
	agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da	
	soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del	
	Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono pre-	
	sentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre	
	2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità	
	di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno	
	successivo al 2021>>”;	
	b) l'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018 (convertito in legge n. 136	
	del 2018), che ha modificato l'art.1, comma 684 della legge n. 190/2014 pre-	
	vedendo che <<Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate	
	agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche	
	da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società	
	del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono pre-	
	sentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre	
	2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità	
	13	

	<i>di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno</i>	
	<i>successivo al 2026>>;</i>	
	c) l'art. 1, comma 253 della legge n. 257/2022, che ha nuovamente modifi-	
	cato l'art. 1 comma 684 citato prevedendo che << <i>Le comunicazioni di inesi-</i>	
	<i>gibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio</i>	
	<i>2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o</i>	
	<i>cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia</i>	
	<i>delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni</i>	
	<i>dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006</i>	
	<i>al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015,</i>	
	<i>entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2032>>.</i>	
	Nella fattispecie, può senz'altro condividersi quanto affermato dal magistrato	
	istruttore del conto, secondo il quale – dato che alla chiusura dell' esercizio	
	figuravano diverse somme ancora non riscosse (residui finali) - le entrate ri-	
	portate come “residui iniziali” nei conti giudiziali qui in esame siano riferite a	
	ruoli presentati nell'ampilissimo arco temporale indicato dalle norme predette	
	(dal 2000 al 2022), pur non essendo indicate in maniera dettagliata con riferi-	
	mento alle singole annualità. Pertanto, allo stato deve ritenersi che non sussi-	
	stano i presupposti per procedere all'esame del conto nel merito, atteso che,	
	non essendo spirati i termini per la presentazione delle comunicazioni di di-	
	scarico, permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività	
	esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni e quindi sul scarico	
	delle singole partite dei residui del conto giudiziale.	
	14	

	3.5. In conclusione, allo stato degli atti, devono ritenersi improcedibili i giu-	
	dizi riuniti qui in esame, relativi ai conti epigrafati, fermo restando che la pre-	
	sente decisione non equivale a discarico, ma onera l'Agente della riscossione	
	convenuto alla ripresentazione del conto giudiziale per cui è causa, regolar-	
	mente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati per la pre-	
	sentazione delle dichiarazioni di inesigibilità.	
	4. Atteso che il presente giudizio è stato definito con pronunzia in rito su	
	questione preliminare e le parti non si sono costituite, non vi è luogo a pro-	
	nunzia sulle spese.	
	P.Q.M.	
	- dichiara improcedibili i giudizi di conto epigrafati, fermo restando l'onere	
	dell'Agente della riscossione di ripresentare i conti giudiziali nei termini e	
	nelle forme di legge;	
	- nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Catanzaro, li 17 gennaio 2024.	
	Il Presidente estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 25/06/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	15	